

Legge regionale 25 marzo 1996 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/12/2017

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

Art. 26

(Integrazione alla legge regionale 5/1994)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 164 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Gli interventi a sostegno delle imprese industriali nelle zone montane previsti dal comma 1, possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti << de minimis >>, alle piccole imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.

1 ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1 bis sono stabiliti, nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti << de minimis >>, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria. >>.